

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TUTELA
DELLA TRASPARENZA
2026-2028
DELL'ORDINE INTERPROVINCIALE
DI MILANO – LODI – MONZA E BRIANZA**

**Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione
Venturini Chiara**

**Disponibile da
<https://www.opimilomb.it/>
Sezione “Amministrazione trasparente”**

Indice dei contenuti

1. Premessa
2. Contesto di riferimento
 - a. Il quadro normativo
3. Sistema di gestione del rischio
 - a. Metodologia utilizzata
 - b. Il modello organizzativo
 - c. I ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti
4. Analisi del contesto di riferimento
 - a. Analisi del contesto interno
 - b. Analisi del contesto esterno
5. Processo di gestione del rischio corruzione
 - a. Mappatura dei processi
 - b. Identificazione e trattamento dei rischi corruzione
 - c. Misure di prevenzione generali e specifiche
6. Trasparenza e obblighi di pubblicità

Allegato 1.

1. Premessa

Il presente documento, elaborato e proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), è stato adottato con delibera n. 08/2026 del 27/1/2026.

Il Responsabile della prevenzione e della corruzione, già Responsabile della Trasparenza, si occupa di vigilare e garantire l'applicazione del Piano di prevenzione della corruzione e di quello per la trasparenza, nonché il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti e delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità. Nell'ambito dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Milano-Lodi-Monza e Brianza (di seguito denominato OPI MI-LO-MB), il responsabile designato è la dott.ssa Chiara Venturini, con delibera n. 48/18 del 17/10/2018, riconfermato il 10/01/2023 dal nuovo Consiglio Direttivo in carica per il quadriennio 2023/2026. La scelta del responsabile è stata effettuata nel rispetto dei criteri indicati dalla L. 190/12, dal P.N.A. (Piano Nazionale Anticorruzione) e dai provvedimenti regolatori del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Salute, tenuto conto delle specificità e del ristretto apparato organizzativo dell'Ordine. Il Piano potrà essere oggetto di future integrazioni e/o modifiche, in considerazione delle eventuali esigenze che si renderà necessario soddisfare e di eventuali sopravvenute normative di legge e/o regolamentari.

2. Il contesto di riferimento

a. Il quadro normativo

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*).
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato* (legge finanziaria 2001)).
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*).
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da*

parte delle pubbliche amministrazioni).

- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli i privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012*).
- Decreto del presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165*).
- Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo del consiglio del 26 febbraio 2014 (*sull'aggiudicazione dei contratti di concessione*).
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo del Consiglio del 26 febbraio 2014 (*sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE*).
- Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (*sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua dell'energia dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE*).
- Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*).
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo del Consiglio del 27 aprile 2016 *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*.
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*".
- Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)*).
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (Decreto-legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113)*).
- Legge 6 agosto 2021, n. 113 (*Conversione in legge, con modificazioni del decreto-*

legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia).

- *Decreto del presidente della Repubblica del 24 giugno 2022 n. 81 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione".*
- *Decreto del Ministro della Funzione Pubblica 30 giugno 2022 n. 132 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione".*
- *Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".*
- *Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 "Attuazione della direttiva UE/2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Decreto whistleblowing).*

L'ANAC, inoltre, in conformità alle prerogative e ai poteri che a tale autorità sono state conferiti, rilascia frequentemente deliberazioni, Regolamenti ed altre disposizioni su temi specifici, concernenti la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza, nonché, nei casi previsti per legge, può intervenire affinché le amministrazioni rispettino gli obblighi a loro carico, comminando finanche sanzioni, nel caso in cui vengano violate disposizioni su cui essa ha assunto il compito di vigilare.

A questo proposito, si segnala la delibera n. 777 del 24 novembre 2021 che dispone, ai sensi dell'art. 3, co. 1 ter, del d.lgs. 33/2013, che gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura, alla dimensione organizzativa e alle attività svolte dagli Ordini e dai Collegi professionali possano essere precisati in una logica di semplificazione, tenendo conto dei seguenti principi e criteri:

1. Principio di compatibilità (art. 2-bis, co. 1, lett. A) del d.lgs. 33/2013), che impone di applicare la disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni anche agli Ordini professionali *"in quanto compatibile"*. Ove

gli obblighi di pubblicazione non siano considerati “compatibili” sono ritenuti non applicabili

2. Riduzione degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento
 3. Semplificazione degli oneri per gli Ordini e i Collegi di ridotte dimensioni organizzative secondo il principio di proporzionalità
 4. Semplificazione delle modalità attuative attraverso una riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare
 5. In via residuale ed eventuale e, ove possibile, assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione da parte degli Ordini e dai Collegi Nazionali, invece che da parte di quelli territoriali
- *Delibera ANAC del 12 luglio 2023, n. 311 recante «Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne» e successive modifiche e integrazioni*
 - *Delibera ANAC n. 478/2025 Approvazione linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione*

Si segnala che OPI MI-LO-MB non è tenuto all’adozione del PIAO.

6. Il sistema di gestione del rischio corruzione

a. Metodologia utilizzata

Ai sensi della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche, in quanto ente pubblico non economico, adotta un proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, con la funzione di individuare le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione e per prevenire attività illegittime o illecite attraverso l’adozione di procedure, comportamenti interni e sistemi di prevenzione finalizzati al miglioramento dell’azione amministrativa.

Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:

1. Prevenire la corruzione e l'illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell'Ordine al rischio corruttivo
2. Evidenziare e valutare tutte le aree nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, sia tra le attività indicate dalla Legge 190/2012 (art. 1 comma 16), sia fra quelle specifiche svolte dall'Ordine
3. Indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio
4. Garantire l'idoneità morale ed operativa, del personale chiamato ad operare nei settori sensibili
5. Assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla Trasparenza
6. Assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle Inconferibilità e le incompatibilità
7. Assicurare la puntuale applicazione del Codice di Comportamento dei dipendenti

La gestione del rischio è pertanto orientata allo sviluppo della qualità dei processi gestionali, avendo come oggetto l'analisi di eventi inespresi, potenziali e no, problemi o criticità già manifestatesi all'interno della realtà organizzativa.

Si tratta di un complesso strutturato che comprende:

- ✓ Comprensione del contesto, esterno ed interno, in cui l'Amministrazione opera; definizione delle modalità di interazione con gli *stakeholders*, coinvolgimento delle diverse collettività individuate
- ✓ Declinazione degli obiettivi strategici della prevenzione in obiettivi operativi assegnati ai responsabili delle misure da introdurre nei piani di *performance*, purché sostenibili in termini di impegno economico
- ✓ Definizione delle responsabilità
- ✓ Integrazione dei processi organizzativi
- ✓ Assegnazione delle risorse
- ✓ Definizione dei meccanismi di comunicazione e *reporting* interni ed esterni




Figura 1 Il processo di gestione del rischio corruzione (Allegato 1 PNA 2022)

b. Il modello organizzativo

Gli Ordini sono enti di diritto pubblico, non economici, e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale e più precisamente:

- ✓ Promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva
- ✓ Verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti

- ✓ Assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33
- ✓ Partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale
- ✓ Rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale
- ✓ Contribuiscono con le Istituzioni sanitarie e formative, pubbliche e private, alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero
- ✓ Separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante
- ✓ Vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari

Ogni Ordine, provinciale o interprovinciale, si rende pertanto garante nei confronti di ogni cittadino della qualificazione dei singoli professionisti e della loro competenza, acquisita attraverso il percorso di studi e mantenuta attraverso la partecipazione alle attività di aggiornamento; custodisce inoltre l'albo professionale, l'elenco di tutti gli infermieri e infermieri pediatrici dipendenti e liberi professionisti, che risiedono o esercitano nella provincia.

Sono organi dell'OPI:

- ✓ Il Presidente: ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le Assemblee degli iscritti
- ✓ Il Consiglio Direttivo: è l'organo di governo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche. A Milano-Lodi-Monza e Brianza è costituito da 15 componenti, eletti ogni quattro anni, rinnovato lo scorso dicembre 2022 con regolari elezioni per il quadriennio 2023-2026. Al proprio interno vengono assegnate le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

- ✓ Il Collegio dei Revisori: è l'organo di controllo e garanzia del corretto funzionamento dell'Ordine sotto il profilo economico-amministrativo. È composto da un Presidente iscritto nel Registro dei Revisori Legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi, rinnovato nel dicembre 2022 con regolari elezioni per il quadriennio 2023-2026.
- ✓ Le Commissioni d'albo della Professione sanitaria di Infermiere (costituita da nove componenti presso OPI MI-LO-MB) e della Professione sanitaria di Infermiere pediatrico (costituita da cinque componenti presso OPI-MI-LO-MB), rinnovate a dicembre 2022 con regolari elezioni per il quadriennio 2023-2026, le cui attribuzioni sono indicate all'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo n.233/1946 e successive modificazioni. Ogni Commissione d'Albo elegge al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente e, nel caso di un numero di iscritti superiore a mille, un Segretario (presente solo per la Commissione d'albo della professione sanitaria di Infermiere presso OPI MI-LO-MB).

L'Ordine possiede anche un ruolo di regolamentazione, autorizzazione e certificazione dell'aggiornamento professionale degli iscritti che, specificatamente per le professioni sanitarie, è inquadrato e regolamentato dalla normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

Gli Ordini provinciali sono riuniti nella Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), ente di diritto pubblico non economico che assume la rappresentanza esponentiale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali, con compiti di indirizzo, coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.

L'OPI di Milano-Lodi-Monza e Brianza si avvale della collaborazione di personale amministrativo, più precisamente sono tre i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e due di lavoro interinale.

La sua sede esclusiva si trova a Milano, in Corso di Porta Nuova n. 52/a, dove svolge la sua attività in un immobile di proprietà.

Tutte le attività svolte dall'OPI sono finanziate esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica e sono definite all'interno di un programma che annualmente il Consiglio Direttivo elabora e che l'Assemblea degli Iscritti approva. I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti dal Tesoriere dell'Ordine e sottoposti ad approvazione annuale da parte dell'Assemblea degli iscritti.

c. I ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti

11

Il Consiglio Direttivo dell'OPI di MI-LO-MB, tra le sue funzioni:

- ✓ Designa il RPCT
- ✓ Adotta il PTPCT e i suoi aggiornamenti e li comunica all'ANAC
- ✓ Adotta tutti gli atti d'indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione
- ✓ Osserva le misure contenute nel PTPCT
- ✓ Contempla, nelle proprie strategie, gli obiettivi relativi alla gestione della prevenzione e della trasparenza, che devono essere poi declinati in obiettivi di *performance* organizzativa ed individuale da assegnare ai dirigenti presenti e compatibilmente anche al restante personale
- ✓ Segnala casi di personale conflitto d'interesse
- ✓ È tenuto a segnalare le situazioni d'illecito

Commissioni d'Albo Infermieri e Infermieri pediatrici

- ✓ Partecipano al processo di gestione del rischio
- ✓ Collaborano con il RPCT per valutare i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti
- ✓ Osservano le misure contenute nel PTPCT
- ✓ Segnalano casi di personale conflitto di interessi
- ✓ Sono tenute a segnalare le situazioni di illecito

Il Collegio dei Revisori

- ✓ Partecipa al processo di gestione del rischio
- ✓ Collabora con il RPCT per valutare i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti
- ✓ Svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013)
- ✓ Osserva le misure contenute nel PTPCT
- ✓ Segnala casi di personale conflitto di interessi
- ✓ È tenuto a segnalare le situazioni di illecito

L'Assemblea degli Iscritti

Approva e rende esecutive le decisioni più importanti assunte dal Consiglio Direttivo quali i programmi di attività ed i relativi bilanci; elegge, inoltre, ogni quadriennio, i componenti del Consiglio Direttivo e delle Commissioni d'Albo.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RCPT)

- ✓ Svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di Inconferibilità e Incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013)
- ✓ Elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012)
- ✓ Cura la diffusione della conoscenza del PTPCT adottato dall'Ordine, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale, la comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n.190 e i risultati del monitoraggio
- ✓ Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo in vigilando, ma anche in eligendo.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione

- ✓ Osservano le misure contenute nel PTPCT (PNA 2013, aggiornamento 2015; PNA 2016, aggiornamento 2017 e 2018; PNA 2019, aggiornamento 2021; PNA 2022, aggiornamento 2023; PNA 2025-2027 in pubblicazione)
- ✓ Segnalano le condotte illecite (determinazione ANAC n.6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti")

Il personale amministrativo dell'OPI di MI-LO-MB

Gli iscritti all'Ordine di MI-LO MB

Qualsiasi soggetto che intrattenga rapporti contrattuali o d'incarico con l'OPI di MI-LO-MB

- ✓ È fatto obbligo a tutti i destinatari prendere visione del suddetto PTPCT, attenersi alle disposizioni in esso contenute osservando le indicazioni definite per ogni destinatario

e segnalare al RPCT ogni violazione o miglioramento da apportare al PTPCT, che dovranno essere portate all'attenzione del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile.

7. Analisi del contesto di riferimento

a. Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione dell'amministrazione e alle principali funzioni da essa svolte ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione.

L'OPI di Milano-Lodi-Monza e Brianza ha deliberato ed adottato una propria organizzazione e gestione operativa sintetizzata nel seguente organigramma, ritenendo che questa definizione possa favorire e semplificare la comprensione della dimensione organizzativa dell'ente, attraverso la rappresentazione dei flussi e delle interrelazioni tra le varie attività.




Figura 2 Organigramma OPI MI-LO-MB

b. Analisi del contesto esterno (indicatori del Benessere Equo e Sostenibile (BesT) di ISTAT, 2025)

Popolazione residente (dato demografico di base)

Area	Popolazione residente (ISTAT 2025)
Città metropolitana di Milano ~	~3.247.623 residenti
Provincia di Monza e Brianza ~	~ 879.752 residenti
Provincia di Lodi	~ 230.447 residenti

SALUTE

La lettura dei dati ISTAT più recenti evidenzia un quadro complessivamente positivo dello stato di salute della popolazione residente nella Città metropolitana di Milano, nella provincia di Monza e Brianza e nella provincia di Lodi. Tutti e tre i territori si collocano su livelli di benessere sanitario superiori alla media nazionale, confermando il ruolo della Lombardia come una delle aree con i migliori indicatori di salute in Italia. L'elevata aspettativa di vita, la bassa mortalità evitabile e le buone performance negli indicatori del dominio "Salute" del Benessere Equo e Sostenibile, testimoniano l'efficacia del sistema sanitario e delle politiche di prevenzione.

L'aspettativa di vita alla nascita supera gli 84 anni in tutte le aree considerate, con valori leggermente più elevati nella provincia di Monza e Brianza e nella Città metropolitana di Milano, rispetto alla provincia di Lodi. Questo dato indica condizioni di salute favorevoli lungo l'intero arco della vita e riflette un buon accesso alle cure, una diffusa prevenzione e stili di vita mediamente adeguati. Le differenze territoriali risultano contenute, ma suggeriscono un vantaggio per le aree con maggiore dotazione di servizi sanitari e socio-assistenziali.

Gli indicatori del Rapporto BES relativi al dominio "Salute" confermano questa tendenza. La provincia di Monza e Brianza presenta la performance complessiva migliore, evidenziando un equilibrio favorevole tra urbanizzazione, condizioni socio-economiche e qualità dei servizi. La Città metropolitana di Milano mostra valori positivi e stabili, ma risente in parte degli effetti tipici dei contesti metropolitani ad alta densità, come lo stress urbano, l'inquinamento e una maggiore esposizione a fattori di rischio ambientali. La provincia di Lodi, pur mantenendo livelli di salute buoni e superiori alla media nazionale, presenta indicatori leggermente meno favorevoli, anche in relazione a una struttura demografica più anziana e a una minore presenza di servizi specialistici sul territorio.

Per quanto riguarda la mortalità, i livelli di mortalità evitabile risultano contenuti in tutte e tre le aree, a conferma dell'efficacia del sistema sanitario regionale nel prevenire e trattare le principali cause di morte.

Tuttavia, nelle aree con una popolazione più anziana, come Lodi, emerge un maggiore peso delle patologie cronico-degenerative, che richiede un'attenzione particolare alla gestione della cronicità e all'assistenza territoriale. Nella Città metropolitana di Milano, invece, alcune criticità sono maggiormente legate agli stili di vita urbani, come la sedentarietà e lo stress, che possono incidere sulla salute nel lungo periodo.

Un ulteriore elemento di lettura riguarda la sicurezza, in particolare l'incidentalità stradale, che risulta più elevata nell'area metropolitana milanese rispetto alle province di Monza e Brianza e di Lodi. Questo fenomeno è strettamente connesso all'intensità della mobilità e del traffico e rappresenta un fattore di rischio rilevante per la salute pubblica, pur non indicando un peggioramento delle condizioni sanitarie complessive.

In sintesi, i dati ISTAT delineano un quadro di buona salute della popolazione in tutti i territori analizzati, con differenze territoriali contenute ma significative. La provincia di Monza e Brianza emerge come l'area con il profilo di salute più equilibrato, la Città metropolitana di Milano garantisce livelli elevati di cura e prevenzione ma deve affrontare le sfide tipiche delle grandi aree urbane, mentre la provincia di Lodi presenta una situazione complessivamente positiva che richiede particolare attenzione ai temi dell'invecchiamento della popolazione e della gestione delle patologie croniche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Partecipazione al sistema educativo e livelli di istruzione

Secondo il Rapporto ISTAT sul *Benessere Equo e Sostenibile 2024*, la Città metropolitana di Milano e la provincia di Monza e Brianza si collocano tra le aree lombarde con livelli più elevati di istruzione della popolazione adulta. Nel 2023 quasi il 75-76% delle persone di età compresa tra 25 e 64 anni nella Città metropolitana di Milano ha conseguito almeno un diploma di scuola secondaria superiore, un valore superiore alla maggior parte delle altre province della Lombardia e significativamente più alto rispetto a molte realtà italiane. La provincia di Monza e Brianza si attesta su valori simili per il titolo di studio di livello secondario, con una percentuale di diplomati altrettanto elevata. Inoltre, la quota di giovani (25-39 anni) con titolo terziario (universitario o equivalente) supera il 40%, con Monza e Brianza al di sopra di Milano su questo indicatore specifico. Questi dati indicano una popolazione adulta con buoni livelli di istruzione formale, con percentuali di diplomati e laureati sensibilmente superiori alla media italiana.

Per quanto riguarda la provincia di Lodi, i livelli di istruzione appaiono più bassi in confronto alle aree metropolitane e alla media regionale lombarda. Lodi si colloca tra le province con le percentuali più basse di persone con almeno il diploma di scuola secondaria superiore e di giovani con titolo terziario, risultando vicino ai valori minimi regionali per questi indicatori.

La *formazione continua* è un indicatore importante della capacità di riqualificazione della popolazione adulta. Nel 2023 la Città metropolitana di Milano registra una partecipazione alla formazione continua di circa il 17,3% della popolazione tra i 25 e i 64 anni, il valore più alto tra le province lombarde. Questo suggerisce un forte impegno nella formazione permanente e nell'aggiornamento delle competenze.

Al contrario, i dati relativi alla provincia di Monza e Brianza mostrano una partecipazione alla formazione continua inferiore alla media regionale e nazionale, mentre Lodi presenta valori ancora più bassi, indicando una minore diffusione della partecipazione formativa degli adulti in queste province rispetto a Milano.

L'area metropolitana milanese presenta una quota relativamente contenuta di NEET, giovani tra 15 e 29 anni che non studiano e non lavorano, rispetto alla media nazionale e regionale, confermando una migliore integrazione dei giovani nei percorsi di istruzione o lavoro. Anche se non tutti i valori specifici per Monza e Brianza e Lodi sono disponibili nei comunicati più recenti, il dato nel milanese è di circa il 9,6% per i NEET nel 2023, inferiore al dato nazionale.

Secondo i dati pubblicati dalla Città metropolitana di Milano relativi all'anno scolastico 2024/2025, nelle scuole secondarie di secondo grado del territorio milanese si nota una chiara tendenza alla scelta di indirizzi liceali (oltre il 54% degli studenti), seguita da percorsi tecnici e professionali. Questo fenomeno di "liceizzazione" indica una preferenza degli studenti per percorsi di istruzione generale, con una quota minore che sceglie percorsi professionali o di formazione integrata.

LAVORO E CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA

Il dominio "Lavoro e conciliazione dei tempi di vita" mostra che, nel complesso, la Lombardia presenta livelli di benessere lavorativo superiori alla media nazionale per la maggior parte degli indicatori del dominio, riflettendo risultati positivi soprattutto sui tassi di occupazione e sul minor numero di persone non partecipanti al mercato del lavoro rispetto al resto d'Italia.

Secondo l'ultima edizione dei report regionali BesT dell'ISTAT, la quasi totalità degli indicatori relativi all'occupazione e alla partecipazione al lavoro nella Lombardia si collocano al di sopra della media italiana e in linea con le regioni del Nord-Ovest.

Le differenze territoriali intra-regionali risultano in genere contenute, soprattutto per gli indicatori principali come il tasso di occupazione e quello di mancata partecipazione.

Per la *Città metropolitana di Milano*, i dati disponibili relativi al periodo più recente (2022-2023) indicano che gli indicatori del lavoro e della conciliazione con i tempi di vita sono migliori rispetto alla media italiana:

- Il tasso di inattività generale (15-74 anni), ossia la quota di persone non appartenenti alle forze di lavoro pur disponibili a lavorare, è pari a circa 34,2-34,9%, contro una media nazionale più alta (circa 42,2%). Anche il tasso di inattività giovanile (15-29 anni) si attesta su valori inferiori alla media italiana (circa 53,5-54,1% contro 58,8%).
- Il tasso di occupazione tra 20 e 64 anni nella Città metropolitana di Milano supera il 76%, valore che si colloca nettamente al di sopra della media italiana (circa 66,3%). Questo indica che una quota più elevata di popolazione in età lavorativa è effettivamente occupata rispetto alla media del Paese.

La differenza di genere nei tassi di occupazione è meno pronunciata a Milano rispetto alla media nazionale, ma persistono scarti tra donne e uomini nella partecipazione al lavoro. Anche il tasso di occupazione giovanile è superiore rispetto alla media nazionale.

I dati mostrano che *Monza e Brianza e Lodi* mantengono livelli di benessere relativi al lavoro e alla conciliazione dei tempi di vita in linea con la media lombarda o superiori alla media nazionale, anche se i dati provinciali “grezzi” non sono sempre disponibili singolarmente per ogni indicatore. Nel complesso, tutti gli indicatori del dominio nella Lombardia, comprese le province di Monza e Brianza e Lodi, risultano generalmente migliori rispetto ai corrispondenti valori nazionali.

Nelle classificazioni di benessere territoriale, Milano e Monza e Brianza tendono a collocarsi tra le aree con le migliori performance in termini di occupazione e partecipazione al lavoro, mentre Lodi mostra risultati buoni ma più vicini alla media regionale, con qualche indicatore più debole in alcuni anni di confronto storico.

BENESSERE ECONOMICO

Reddito medio disponibile e reddito pro-capite

I dati più recenti disponibili mostrano che il reddito medio disponibile pro-capite delle famiglie è significativamente più elevato nella Città metropolitana di Milano rispetto ad altri territori lombardi, anche rispetto alla media italiana.

Nel 2023 Milano guida la classifica provinciale in Italia per reddito pro-capite disponibile, con circa 34.885 € pro-capite, dato che la colloca al primo posto tra tutte le province italiane in termini di benessere economico. Monza e della Brianza seguono con circa 29.452 € pro-capite, restando anch'esse ben al di sopra della media nazionale. La provincia di Lodi, invece, registra un reddito pro-capite relativamente più basso (circa 20.091 €), collocandosi in fondo alla graduatoria nazionale ma comunque in linea con i livelli osservati in province con tessuti economici meno dinamici rispetto alla metropoli milanese e alla Brianza.

Queste differenze nei livelli di reddito riflettono la diversa struttura economica e produttiva dei territori: Milano è il principale centro finanziario e dei servizi in Italia, con forte presenza di attività ad alto valore aggiunto, mentre Monza e Brianza hanno un tessuto industriale e artigianale solido ma più frammentato, e Lodi ha un'economia con peso maggiore di piccole imprese e attività locali.

Secondo il *Rapporto BEST Lombardia 2024* dell'ISTAT, gli indicatori che compongono il dominio "Benessere economico" — tra cui il reddito lordo disponibile pro-capite delle famiglie, la retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti e altri indicatori economici — mostrano una posizione molto favorevole per la Città metropolitana di Milano rispetto alla media regionale e nazionale. Milano non solo presenta i livelli più alti di reddito disponibile pro-capite e di redditi da lavoro dipendente, ma ha anche registrato incrementi più consistenti rispetto al 2019, riflettendo una dinamica economica robusta.

Nella provincia di Monza e della Brianza, gli indicatori economici risultano anch'essi nettamente positivi, con livelli di reddito e di retribuzione medi più alti rispetto alla media lombarda e nazionale, anche se inferiori rispetto a Milano. La provincia di Lodi, pur presentando livelli di reddito disponibili pro-capite più bassi, fa parte del quadro regionale dove il benessere economico complessivo risulta migliore rispetto alla media nazionale.

Le statistiche locali aggiornate al 31 dicembre 2024 per la sola città di Milano indicano un reddito lordo medio dei contribuenti pari a circa 40.521 €, con aumenti sia nei redditi da lavoro autonomo (oltre 101.000 € medi), da lavoro dipendente (circa 37.532 €) e da pensione (circa 28.371 €) tra il 2022 e il 2023. Ciò riflette un tessuto economico urbano caratterizzato da redditi relativamente alti e dinamismo del mercato del lavoro.

Oltre al reddito delle famiglie, indicatori economici più aggregati mostrano che l'area Milano-Monza Brianza-Lodi è uno dei motori economici dell'economia lombarda: nell'insieme ospita circa 2 milioni di occupati, pari a circa il 45 % degli occupati della Lombardia e circa l'8,6 %

dell'intera forza lavoro italiana, ed è attrattiva per investimenti esteri e imprese con alto valore aggiunto.

RELAZIONI SOCIALI

Secondo i più recenti dati ISTAT sul Benessere equo e sostenibile (BES), la Città metropolitana di Milano e le province di Milano, Monza e Brianza e Lodi presentano, nel complesso, livelli medio-alti di benessere nel dominio delle relazioni sociali, seppur con differenze legate al grado di urbanizzazione dei territori.

La Città metropolitana di Milano è caratterizzata da reti sociali ampie e diversificate, tipiche di un contesto urbano complesso, con numerose opportunità di interazione e partecipazione. Tuttavia, l'elevata densità demografica e la mobilità sociale, possono determinare una maggiore frammentazione delle relazioni e una minore intensità dei legami di prossimità, con potenziali situazioni di isolamento per alcune fasce della popolazione.

La provincia di Monza e Brianza evidenzia un capitale sociale più strutturato, con reti familiari e amicali stabili, una buona diffusione dell'associazionismo e del volontariato e livelli di fiducia interpersonale generalmente superiori a quelli dei grandi contesti metropolitani.

La provincia di Lodi, caratterizzata da una dimensione territoriale più contenuta, presenta relazioni sociali maggiormente basate sulla prossimità, con un ruolo centrale delle reti familiari e comunitarie e una significativa partecipazione alla vita locale, pur con una minore varietà di occasioni di interazione rispetto alle aree più urbanizzate.

Nel complesso, il contesto territoriale evidenzia una buona dotazione di capitale sociale, con elementi di complessità nelle aree metropolitane e maggiore coesione nei territori di dimensioni medio-piccole.

POLITICA E ISTITUZIONI

Nel quadro del Benessere equo e sostenibile dei territori (BesT), promosso da ISTAT, il dominio "Politica e istituzioni" è uno dei principali ambiti di analisi delle condizioni istituzionali e della partecipazione civica a livello locale e provinciale. Gli indicatori di questo dominio si riferiscono a aspetti quali partecipazione politica, fiducia nelle istituzioni, efficacia amministrativa, capacità di riscossione e governance locale, utili per descrivere il funzionamento delle istituzioni e la relazione tra istituzioni e cittadinanza nei territori.

Per la Lombardia, e in particolare per la Città metropolitana di Milano e le province di Milano, Monza e della Brianza e Lodi, i profili territoriali dei domini di benessere indicano nel complesso un quadro positivo nei livelli di benessere relativo rispetto alla media nazionale,

con molte province lombarde che si posizionano nelle classi di benessere più elevate su una larga quota di indicatori.

L'ambito istituzionale nel contesto territoriale si caratterizza complessivamente per:

- una presenza istituzionale consolidata con ampie competenze di governance locale e ampia varietà di esperienze amministrative nei comuni e nelle province;
- livelli di capacità amministrativa e governance territoriale che, nei report territoriali, emergono tra gli elementi che contribuiscono al posizionamento elevato di molte province lombarde nei ranking complessivi di benessere, sebbene con differenze tra indicatori specifici dei vari domini includendo quello istituzionale;
- un contesto di fiducia nelle istituzioni e partecipazione civica

SICUREZZA

Secondo il Rapporto regionale BesT 2025, il dominio Sicurezza nella Regione Lombardia evidenzia specifici profili territoriali: la Città metropolitana di Milano e l'area circostante presentano elevati livelli di denunce di reati predatori, con una incidenza significativa rispetto alla media nazionale, in particolare per borseggi e rapine denunciate.

In particolare, la provincia di Milano risulta tra i territori con una delle più alte incidenze di reati denunciati in Italia, posizionandosi ai vertici nelle rilevazioni più recenti relativamente ai reati predatori come borseggi e furti, mostrando tassi di denunce superiori a molte altre realtà provinciali. Parallelamente, la provincia di Monza e della Brianza ha registrato nel 2023 un incremento marcato dei reati denunciati, con un aumento rispetto all'anno precedente tra i più elevati in ambito regionale, a ulteriore conferma di una crescente pressione criminale sul territorio.

Secondo dati di osservatori esterni alla statistica ufficiale, la regione Lombardia risulta tra le più colpite dai furti in abitazione in Italia, con la provincia di Monza e Brianza che registra uno **dei** tassi più alti di furti ogni 10.000 abitanti, e la provincia di Milano collocata subito dietro tra i territori con maggiore incidenza del fenomeno predatorio, contribuendo a una percezione di insicurezza diffusa nella popolazione.

Nel complesso, l'analisi del dominio Sicurezza nel contesto territoriale di riferimento, indica un profilo caratterizzato da dinamiche criminali tipiche delle aree urbane e metropolitane, **con** elevati livelli di segnalazione di reati predatori, variabilità territoriale tra provincia e città capoluogo e segnali di crescita del fenomeno in alcune aree.

AMBIENTE

Il territorio della Città metropolitana di Milano e delle province di Milano, Monza e Brianza e Lodi presenta caratteristiche ambientali tipiche di aree ad alta densità urbana e industriale, con rilevanti pressioni sul suolo, sulla qualità dell'aria e sulle risorse naturali.

Secondo i dati ISTAT BES e ARPA Lombardia 2025, i principali aspetti ambientali che influenzano il contesto territoriale comprendono:

- Qualità dell'aria: la concentrazione media annua di PM10 e NO₂ nei centri urbani e lungo le principali arterie di traffico è spesso superiore ai limiti indicati dalle direttive UE, con picchi invernali dovuti al riscaldamento domestico e alla mobilità urbana. Le province di Milano e Monza e Brianza registrano i valori più elevati, mentre Lodi mostra livelli più contenuti ma comunque superiori alla media nazionale.
- Consumo di suolo e pressione urbanistica: l'area metropolitana è caratterizzata da elevata impermeabilizzazione del suolo e frammentazione delle aree verdi, con ridotta disponibilità di spazi naturali rispetto alla popolazione residente. La provincia di Lodi mantiene un equilibrio maggiore tra aree urbane e rurali.
- Rifiuti e gestione dei servizi ambientali: i territori metropolitani evidenziano una produzione pro capite di rifiuti urbani superiore alla media nazionale, con buone performance nella raccolta differenziata, particolarmente nella provincia di Monza e Brianza.
- Rischi idrogeologici e idrici: l'area è interessata da fenomeni di allagamenti e rischio esondazione dei fiumi, soprattutto nei comuni lungo il Po e i suoi affluenti, nonché da fenomeni di subsidenza localizzati.
- Spazi verdi e qualità urbana: la disponibilità di aree verdi per abitante è limitata nelle aree centrali della città metropolitana, mentre le province circostanti (MB e Lodi) presentano maggiore disponibilità di parchi e aree naturali accessibili.

Nel complesso, il contesto ambientale della Città metropolitana e delle province limitrofe evidenzia una pressione significativa sulle risorse naturali e sulla qualità della vita, fattori che incidono sulla pianificazione urbana, sulla gestione del rischio e sulle politiche di sostenibilità, con una maggiore attenzione necessaria verso il monitoraggio della qualità dell'aria, la gestione dei rifiuti, la mitigazione del rischio idrogeologico e la tutela degli spazi verdi.

INNOVAZIONE E RICERCA

Il territorio della Città metropolitana di Milano e delle province di Milano, Monza e Brianza e Lodi rappresenta uno dei principali poli di innovazione, ricerca e sviluppo a livello nazionale. Secondo i dati ISTAT BES 2025 e i rapporti della Regione Lombardia, l'area si caratterizza per:

- Alta densità di imprese innovative: Milano e Monza e Brianza ospitano numerose startup e imprese tecnologiche, con particolare concentrazione nei settori digitale, meccatronico, farmaceutico e dei servizi avanzati.
- Investimenti in ricerca e sviluppo (R&S): la Città metropolitana di Milano registra i livelli più elevati di spesa privata in R&S della regione, con aziende e centri di ricerca pubblici e privati che collaborano con università e poli tecnologici.
- Università e centri di eccellenza: il territorio ospita importanti atenei, che rappresentano un volano per ricerca applicata e trasferimento tecnologico.
- Brevetti e proprietà intellettuale: la produzione di brevetti per abitante è significativamente superiore alla media nazionale, con particolare concentrazione nei settori ingegneristico, farmaceutico e ICT.
- Collaborazioni pubblico-privato: numerosi distretti tecnologici e incubatori di impresa favoriscono la collaborazione tra imprese, università e istituzioni, aumentando il capitale sociale e la diffusione della cultura dell'innovazione.
- Capacità di attrazione di talenti e finanziamenti europei: Milano e provincia sono tra i principali beneficiari lombardi di finanziamenti UE per progetti di ricerca e sviluppo, dimostrando un contesto favorevole per la crescita dell'innovazione.

QUALITÀ DEI SERVIZI

Secondo i più recenti dati ISTAT sul Benessere equo e sostenibile dei territori (BesT), il dominio "Qualità dei servizi" offre un profilo articolato dell'offerta e della performance dei principali servizi pubblici e accessori per le province lombarde, inclusa la Città metropolitana di Milano e le province di Milano, Monza e Brianza e Lodi. Gli indicatori considerati comprendono aspetti quali copertura della rete fissa a banda ultra-veloce, posti-km offerti del trasporto pubblico locale (Tpl), servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e irregolarità del servizio elettrico.

Per quanto riguarda i territori di interesse:

- Provincia di Milano si distingue per una offerta molto ampia di servizi di trasporto pubblico locale, misurata in posti-km, tra le più elevate nella Regione Lombardia, elemento che riflette l'importanza e la densità delle reti di mobilità urbana ed extraurbana.
- Provincia di Monza e della Brianza mostra valori significativi nella copertura della rete a banda ultra-veloce, nonché performance positive nel servizio di raccolta differenziata e nell'efficienza dei servizi di base, evidenziando un tessuto di servizi che, pur in un'area di dimensioni medio-piccole, risulta complessivamente ben strutturato.
- Provincia di Lodi presenta valori di servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e copertura di rete ultraveloce in linea con la media regionale, pur con una scala di offerta complessiva inferiore rispetto ai poli urbani più grandi.

Nel complesso, il dominio "Qualità dei servizi" evidenzia che i territori di Milano, Monza e Brianza e Lodi, seppure con livelli di offerta differenziati, si collocano generalmente al di sopra o in linea con la media regionale lombarda per molte delle grandezze analizzate, confermando un contesto di servizi pubblici e infrastrutturali consolidati, che rappresentano un riferimento sia per la qualità della vita delle popolazioni residenti sia per la capacità di attrazione e sviluppo socio-economico.

LE RETI DI AIUTO

Il dominio Reti di aiuto e supporto sociale, considera indicatori relativi alla solidarietà familiare, amicizia, supporto sociale informale e partecipazione in reti comunitarie. Questi elementi costituiscono un fattore determinante nella coesione sociale e nella capacità dei cittadini di affrontare difficoltà economiche, sanitarie o sociali.

Nel contesto della Città metropolitana di Milano e delle province di Milano, Monza e Brianza e Lodi si osservano le seguenti caratteristiche principali:

- Città metropolitana di Milano: le reti di supporto informale risultano ampie e articolate, con numerose possibilità di interazione tramite associazioni di volontariato, centri culturali e comunità di quartiere. Tuttavia, la densità urbana e la mobilità elevata possono ridurre l'intensità dei legami di prossimità, con possibili situazioni di isolamento, soprattutto per anziani e nuovi residenti.
- Provincia di Monza e Brianza: si registra una buona stabilità delle reti familiari e amicali, accompagnata da un'elevata partecipazione al volontariato e ad associazioni locali.

Il territorio mostra livelli di fiducia interpersonale e coesione comunitaria superiori alla media urbana, favorendo un supporto sociale più efficace.

- Provincia di Lodi: le reti di aiuto sono fortemente radicate nel territorio e nelle relazioni di prossimità, con un ruolo centrale delle famiglie e delle comunità locali nel sostegno reciproco. La partecipazione a iniziative civiche e associative è significativa, pur con una minore varietà di opportunità rispetto ai territori più urbanizzati.

Complessivamente, i dati ISTAT evidenziano che l'area metropolitana e le province circostanti dispongono di capitale sociale e reti di aiuto solide, pur con differenze qualitative tra contesti urbani densi e territori più piccoli. La presenza di reti di supporto informale e associativo rappresenta un fattore protettivo e di resilienza per la popolazione, contribuendo alla coesione sociale e alla capacità dell'ente di interagire con cittadini e portatori di interesse.

Il processo di gestione del rischio corruzione

a. La mappatura dei processi

La parte valutativa delle aree di rischio fa riferimento innanzitutto alle aree di rischio specifiche – Parte Speciale II - Ordini Professionali del PNA 2016, cui si riferiscono le attività a più elevato rischio di corruzione:

- ✓ Formazione professionale continua
- ✓ Rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali)
- ✓ Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici (esclusi provvedimenti disciplinari)

In aggiunta, le aree di rischio considerate comprendono quelle individuate come aree sensibili, ossia i settori di attività dell'Amministrazione in cui è più elevato il rischio che il fenomeno corruttivo si verifichi:

Aree di rischio	Riferimento
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla

economico diretto ed immediato per il destinatario	concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
Incarichi e nomine	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
Affari legali e contenzioso	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

b. Identificazione dei rischi corruzione

La valutazione del rischio è stata effettuata su ogni attività ricompresa nelle aree di rischio sopraindicate, con riferimento al grado di esposizione alla corruzione calcolato sulla base dei criteri indicati nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione.

I livelli di rischio sono espressi con valore numerico, il cui risultato massimo è 25, corrispondente al livello di rischio più alto.

26

Valori con indice numerico uguale o inferiore a 8,33 = rischio limitato
Valori con indice numerico compreso fra 8,34 e 16,67= rischio medio
Valori con indice numerico superiore a 16,67 fino a 25= rischio elevato

L'analisi è consistita nella valutazione della probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e delle conseguenze che ciò porterebbe (impatto). Le valutazioni emerse sono riportate in esposizione analitica nell'allegato 1 al presente Piano e, in sintesi, qui di seguito:

Acquisizione e progressione del personale		
Risultato valutazione complessiva del rischio:	1,67	= rischio limitato
Affidamento di lavori, servizi e forniture		
Risultato valutazione complessiva del rischio	5,25	= rischio limitato
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretto ed immediato per il destinatario		
Risultato valutazione complessiva del rischio	6,51	= rischio limitato
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
Risultato valutazione complessiva del rischio	2,33	= rischio limitato
Formazione professionale continua		
Risultato valutazione complessiva del rischio	4,34	= rischio limitato

L'OPI di Milano-Lodi-Monza e Brianza intende assicurare lo svolgimento delle attività amministrative nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e deontologia, adottando le seguenti cautele specifiche per ogni area

c. Misure di prevenzione generali e specifiche

Area A: acquisizione e progressione del personale

Per frequenza ed impatto, il rischio è sostanzialmente inesistente, atteso che il l'OPI di Milano-Lodi-Monza e Brianza ha in organico 3 risorse a tempo indeterminato, due lavoratori interinali e nessun dirigente/i.

Il reclutamento, ove necessario, avviene con procedure ad evidenza pubblica, mentre l'avanzamento è deliberato rispettando scrupolosamente la contrattualistica collettiva.

Con l'obiettivo di eliminare ogni rischio corruttivo, l'attuale procedimento per l'assunzione e la progressione di carriera del personale prevede l'assunzione mediante concorso pubblico, con pubblicazione del relativo bando, oltre che ove normalmente previsto, anche sul sito istituzionale OPI MI-LO-MB.

Il responsabile sarà indicato nel bando di concorso, sarà individuato fra i consiglieri a maggioranza degli stessi e potrà ricoprire tale incarico soltanto una volta per mandato elettivo, verificando la puntuale pubblicazione e il rigoroso rispetto delle procedure.

Le misure verranno applicate in concomitanza del prossimo bando di concorso.

Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture

La frequenza è, anche qui, piuttosto bassa, mentre è possibile un impatto potenzialmente alto. Tuttavia, la necessità di rispettare la normativa di gara nonché l'eventuale supporto di professionisti rende, di nuovo, il rischio poco rilevante.

Nell'ambito dei lavori, servizi e forniture, l'OPI di Milano-Lodi-Monza e Brianza, ove si tratti di contratti superiori sia alle soglie di rilevanza comunitaria previste dall'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, sia alle soglie previste dall'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato e integrato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, procede con delibera a contrarre e successiva pubblicazione di bando. Per quelli inferiori, procederà ad affidamento in via diretta secondo le disposizioni dell'art. 1 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i., nel rispetto comunque dell'obbligo di trasparenza e valutando i criteri di economicità ed affidabilità.

Per quanto riguarda i servizi professionali e incarichi a studi di professionisti, nonostante non vi sia necessità di procedure di evidenza pubblica, l'Ordine agisce nel massimo rispetto di criteri di trasparenza, valutando i criteri di competenza, disponibilità ed economicità, richiedendo preventivamente una stima dei costi e successivamente formalizzando l'incarico in sede di Consiglio Direttivo. Ciò, in particolare, si rivela importante per le pur rare occasioni di bandi di gara di un certo rilievo, atteso che la consulenza preventiva di professionisti specializzati riduce sensibilmente il rischio di successive impugnative.

Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

La tenuta dell'Albo, pur presentando teorici profili di rischio, risulta interamente regolata

dalla normativa vigente, annullando di fatto il rischio correlato. In tale tipologia di provvedimenti rientrano, unicamente, le decisioni inerenti all'Albo. Le procedure adottate dal Consiglio direttivo e dalle Commissioni d'Albo infermieri e infermieri pediatrici, garantiscono in modo sufficiente la trasparenza.

Il Consiglio non eroga contributi. Laddove si rendesse necessaria l'adozione di un simile provvedimento, le relative delibere saranno adottate secondo criteri di trasparenza, via via rinforzati in funzione della sopravvenuta normativa.

Formazione per professionisti sanitari

L'OPI di Milano-Lodi-Monza e Brianza organizza corsi di formazione aperti ai propri iscritti o agli iscritti di altri Ordini, anche in qualità di provider per l'assegnazione dei crediti formativi ECM.

La programmazione di tali corsi viene resa nota mediante la pubblicazione sul sito istituzionale che consente l'accesso diretto all'area di registrazione ai corsi contenuta nella piattaforma SAILFOR (<http://opimilomb.sailportal.it/>).

La presenza di un'area funzionale in seno all'organigramma consente inoltre di individuare i responsabili dell'organizzazione di ciascun evento e della selezione accurata dei relatori coinvolti, che avviene in base a criteri di competenza, disponibilità ed economicità.

Con il D.M. del 18.07.2024 e il D.M. del 27.12.2024, la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua è stata modificata con la nomina a componente del dott. Francesco Pittella, responsabile dell'Area Formazione OPI MI – LO – MB, con ricadute positive in termini di qualità e trasparenza dei percorsi formativi.

Ogni attività che prevede un impegno economico viene deliberata in Consiglio Direttivo. Rispetto ai processi rilevanti in materia di formazione professionale, è possibile individuare, sempre in astratto e a titolo meramente esemplificativo, alcuni possibili eventi rischiosi: a) alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti; b) mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni; c) mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti; d) mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione; e) inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte dell'Ordine; f) manipolazioni nella gestione dei corsi finalizzate a favorire soggetti particolari.

Rispetto a detti eventi rischiosi, come da indicazioni del PNA, è possibile individuare alcune possibili misure e precisamente: a) controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti; b) introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dell'Ordine preferibilmente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale c) controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione (modulo per assenza conflitto di interesse).

Adozione dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

La fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell'art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c., nonché nel recente D.M. 19/7/2016, n. 165, che ha introdotto il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 24/1/2012 n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici Veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica "In seguito all'abrogazione delle tariffe professionali non si rileva ad oggi nessuna richiesta all'OPI di Milano-Lodi-Monza e Brianza di rilascio di pareri di congruità.

Nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del D.L. 1/2012 (come convertito dalla L. 27/2012), sussiste l'obbligo dei Consigli degli Ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento. Il parere di congruità resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c. Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, si ritiene annoverabile tra i provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli Ordini territoriali, possono emergere i seguenti eventi rischiosi: a) incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali; b) effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista; c) valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Fra le possibili misure preventive, la delibera 1134 del 2017 indica:

1. Analisi del contesto e della realtà organizzativa dell'ente per l'individuazione e gestione del rischio di corruzione
2. Coordinamento fra i sistemi di controlli interni [presenza di un regolamento interno in coerenza con la legge 241/1990]
3. Integrazione del codice etico avendo riguardo ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione
4. Verifica delle cause ostative al conferimento di incarichi ai sensi del d.lgs. 39/2013 e con riferimento alle società a controllo pubblico, del d.lgs. 175/2016
5. Divieto di *pantouflage* previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, da considerare all'atto di assunzione di dipendenti pubblici cessati dal servizio
6. Tutela del dipendente che segnala illeciti
7. Rotazione o misure alternative
8. Monitoraggio
9. Formazione

Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

Il PNA 2016 riferisce che questa riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

Si riportano i possibili eventi rischiosi e le misure di prevenzione adottabili come individuate dall'ANAC. Quanto ai possibili eventi rischiosi il PNA osserva: "Nelle ipotesi sopra descritte e negli altri casi previsti dalla legge, gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell'Ordine - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza.

Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiamo interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine o collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico".

Quanto alle possibili misure di prevenzione il PNA osserva che esse "potranno, pertanto, essere connesse all'adozione di criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti (come avviene per la nomina dei componenti delle commissioni di collaudo). È di fondamentale importanza, inoltre, garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti, ad esempio provvedendo alla pubblicazione di liste *online* o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica, oltre che all'assunzione della relativa decisione in composizione collegiale da parte dell'Ordine o del Collegio interpellato". In ogni caso in cui l'Ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, sono suggerite le seguenti misure: a) utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi; b) rotazione dei soggetti da nominare a parità di competenza; c) prevalenza del criterio della competenza e nomina del medesimo soggetto sulla base di ampia ed adeguata motivazione in ordine alla assoluta idoneità rispetto alle funzioni richieste; d) valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente nei casi di urgenza; e) se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo; f) verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali; g) eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

L'OPI di Milano-Lodi-Monza e Brianza intende assicurare lo svolgimento delle attività amministrative nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e deontologia, adottando le seguenti cautele comuni a tutte le aree.

Inconferibilità, incompatibilità e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage - revolving doors)

L'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede una misura volta a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo (3 anni) successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti. L'ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. I "dipendenti" interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, amministratori, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006). I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli. I soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

Si ricorda, inoltre, che riguardo alla formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali, sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni. In particolare, è previsto che: "Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o

all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere". In generale, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato (quindi anche in caso di condanna da parte del Tribunale).

Il D.L. 39/13 elenca le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Il Consiglio Direttivo, tramite il responsabile della prevenzione della corruzione e facendo ampio non meno che legittimo uso della richiesta di autocertificazione e di autodichiarazione degli interessati a termini di legge, intende verificare la sussistenza delle condizioni ostative di legge in capo ai dipendenti ed ai soggetti cui intende conferire incarichi. Ove, all'esito della verifica, risultasse la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'OPI di Milano-Lodi-Monza e Brianza, conferirà l'incarico ad altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Il Consiglio Direttivo verifica, anche successivamente al conferimento dell'incarico, l'insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, in modo da attuare un costante monitoraggio del rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità.

Whistleblower - tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

Il whistleblowing in Italia è oggi regolato dal Decreto Legislativo n. 24/2023, che ha recepito la Direttiva UE 2019/1937, superando la precedente Legge n. 179/2017. La normativa introduce un sistema di tutela per chi segnala violazioni di legge, sia nel settore pubblico sia in quello privato. Tutti gli enti pubblici sono obbligati a dotarsi di procedure interne di segnalazione. Il legislatore ha inteso incoraggiare il ricorso al canale interno in quanto più prossimo all'origine delle questioni oggetto delle segnalazioni. Le segnalazioni possono essere presentate in forma scritta tramite la piattaforma WhistleblowingPA accessibile all'indirizzo <https://opimilomb.whistleblowing.it/> od orale (colloquio telefonico o incontro diretto).

È possibile anche la segnalazione anonima.

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> solo quando:

- il canale interno non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Possono effettuare segnalazioni tutti i soggetti che acquisiscono informazioni su illeciti nel contesto lavorativo; sono tutelati anche i facilitatori che assistono il segnalante. Le segnalazioni possono riguardare illeciti penali, civili, amministrativi o contabili, violazioni di normative nazionali o dell'Unione Europea, nonché sospetti qualificati o rischi di violazione. Sono escluse le questioni personali legate al rapporto di lavoro.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) è incaricato della ricezione e gestione delle segnalazioni, supportato da eventuali strutture dedicate. Egli svolge le verifiche, mantiene il dialogo con il segnalante e comunica gli esiti dell'istruttoria.

Codice di comportamento

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stato riformato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 in vigore dal 14/07/2023, che modifica il DPR 62/2013. L'azione del Codice di Comportamento specifico, oltre a costituire un obbligo di legge, rappresenta una delle principali "azioni e misure" di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione, costituendo una misura preventiva obbligatoria della corruzione.

L'Opi di Milano-Lodi-Monza e Brianza garantisce la più ampia diffusione al codice di comportamento, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nonché trasmettendolo tramite *email* a tutti i dipendenti, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione per il tramite delle medesime imprese.

L'Opi di Milano-Lodi-Monza e Brianza, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

L'Opi di Milano-Lodi-Monza e Brianza, ha adottato un Codice di comportamento specifico, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente.

8. Trasparenza e obblighi di pubblicità

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE E DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO AI DOCUMENTI, INFORMAZIONI E DATI DETENUTI DALL'OPI DI MI-LO-MB

Articolo 1 - Oggetto

1. L'OPI DI Milano-Lodi-Monza e Brianza, in armonia con le norme sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni, si impegna ad assicurare il diritto di accesso così come disciplinato dalle norme vigenti.

2. Il presente regolamento, disciplina i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni legislative in materia di diritto sull'accesso ai dati, informazioni e documenti delle pubbliche amministrazioni, così come disciplinati dagli artt. 22 e ss. L. 241/1990 e artt. 5 e s. D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Articolo 2 – Definizioni ai fini del presente regolamento si intende per:

- ✓ “ANAC” - Autorità Nazionale Anticorruzione
- ✓ “OPI MI-LO-MB” - Ordine delle professioni infermieristiche di Milano, Lodi-Monza e Brianza
- ✓ "Controinteressati all'accesso documentale" - Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromessi propri diritti o interessi
- ✓ “Controinteressati all'accesso generalizzato” - Tutti i soggetti che subirebbero un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi: protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali;
- ✓ “Decreto trasparenza” - D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016

- ✓ Diritto di accesso civico” - Diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è stato disatteso l’obbligo di pubblicazione, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto trasparenza
- ✓ "Diritto di accesso documentale" - Diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, disciplinato dal Capo V della legge 241/1990
- ✓ “Diritto di accesso generalizzato” - Diritto previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto trasparenza di chiunque di ottenere documenti, informazioni o dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti
- ✓ “Documento amministrativo” - Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa
- ✓ "Interessati all’accesso documentale" - Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso
- ✓ “Richiedente” - Soggetto giuridico che rivolge all’OPI di Milano-Lodi-Monza e Brianza istanza di accesso documentale, civico o generalizzato.

Articolo 3 – Modalità di presentazione dell’istanza di accesso

Le istanze di accesso civico e generalizzato devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo reso disponibile dall’OPI di Milano-Lodi-Monza e Brianza sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” o presso la segreteria. Le istanze potranno essere trasmesse direttamente presso gli uffici a mano, a mezzo posta, o in via telematica secondo una delle modalità previste dall’art 65 comma 1 del D.lgs. 82/2005:

- a) Documento informatico sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata
- b) Documento analogico sottoscritto con firma autografa ed inviato in via telematica unitamente a copia del documento di identità
- c) Documento informatico trasmesso all’istante mediante la propria casella PEC, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

Le istanze di accesso documentale possono essere di tipo informale e formale. L'accesso informale può essere esercitato mediante richiesta verbale presso gli uffici che detengono i documenti. La richiesta di accesso, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta dal Responsabile del procedimento competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente mediante esibizione del documento, eventuale trascrizione manuale dello stesso, estrazione di copia o esperimento congiunto di tali operazioni, ovvero altra modalità ritenuta idonea. Nel caso in cui le esigenze dell'Ufficio dovessero imporre una consegna differita o non sia possibile procedere contestualmente alla estrazione delle copie di cui all'istanza, l'addetto indicherà il giorno in cui sarà possibile ritirare le riproduzioni, ovvero provvederà alla spedizione delle stesse, unitamente all'ammontare delle spese eventualmente dovute per le copie.

Al termine della visione o al momento del ritiro o della ricezione delle copie, il richiedente rilascerà apposita dichiarazione nella quale indicherà che la sua richiesta è stata soddisfatta. Il Responsabile del procedimento, qualora in base al contenuto dei documenti richiesti riscontri l'esistenza di controinteressati, invita il richiedente a presentare richiesta formale di accesso. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta di accesso documentale in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse meritevole di tutela alla stregua delle informazioni e della documentazione fornita o sull'accessibilità del documento o per l'esistenza di controinteressati, oppure nel caso in cui venga richiesto il rilascio di un documento in copia conforme all'originale, l'interessato è invitato a presentare richiesta d'accesso formale.

L'accesso formale può essere esercitato mediante richiesta da trasmettersi a cura del richiedente sul modulo predisposto dall'OPI di Milano-Lodi-Monza e Brianza disponibile sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L'istanza potrà essere trasmessa direttamente presso gli uffici a mezzo posta, a mano o in via telematica secondo una delle modalità previste dall'art 65 comma 1 del D.lgs. 82/2005:

- a) documento informatico sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata
- b) documento analogico sottoscritto con firma autografa ed inviato in via telematica unitamente a copia del documento di identità
- c) documento informatico trasmesso all'istante mediante la propria casella PEC, purché le relative credenziali di accesso siano state rilanciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

Ove dovesse pervenire una richiesta che non possa essere soddisfatta dall'OPI di Milano-Lodi-Monza e Brianza, la stessa verrà immediatamente trasmessa all'Amministrazione competente e di tale trasmissione sarà data comunicazione all'interessato.

Ove la richiesta risultasse irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione al richiedente entro dieci giorni con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della richiesta completa dei chiarimenti ed integrazioni richiesti.

Nel caso il richiedente faccia istanza di ricevere dati, documenti e informazioni per via telematica, l'OPI di Milano-Lodi-Monza e Brianza soddisfa tale richiesta, a meno che questa non sia eccessivamente onerosa e nel rispetto della normativa in materia di rimborso dei costi di riproduzione.

È istituito il "Registro degli accessi" dell'OPI di Milano-Lodi-Monza e Brianza che contiene l'elenco delle richieste di accesso documentale, civico e generalizzato presentate all'amministrazione. Il registro contiene l'elenco delle richieste con l'oggetto e la data, il relativo esito con la data della decisione nonché tutte le altre informazioni previste nel presente regolamento. Il registro è pubblicato - oscurando i dati personali eventualmente presenti - e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella Sezione Amministrazione Trasparente "altri contenuti - accesso civico" del sito istituzionale dell'ente.

Accesso documentale

Articolo 4. Consenso

1. L'accesso documentale è consentito sia a documenti originali sia a copie di essi; possono inoltre formare oggetto del diritto di accesso singole parti di documenti ovvero copie parziali degli stessi; ove opportuno, le copie parziali comprendono la prima e l'ultima pagina del documento, con indicazione delle parti omesse. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta, di norma, anche la facoltà di accesso, su richiesta, a tutti gli altri documenti in esso richiamati, fatte salve le eccezioni previste da norme di legge o del presente Regolamento.
2. Il diritto di accesso è esercitato relativamente a documenti individuati o facilmente individuabili; non sono ammesse richieste generiche o relative ad intere categorie di documenti che comportino lo svolgimento di attività di indagine e di elaborazione da parte degli uffici dell'Azienda. Il diritto di accesso non è esercitabile nei confronti dei documenti amministrativi per i quali il tempo di conservazione sia ormai concluso e

la richiesta di accesso non è ammissibile qualora sia preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato della Pubblica Amministrazione.

Articolo 5 – Soggetti legittimati

1. Il diritto di accesso ai documenti relativi ad attività amministrative è riconosciuto a chiunque, sia esso persona fisica o giuridica, abbia un interesse proprio ai sensi dell'art. 22 Legge n. 241/1990. Tale diritto è riconosciuto anche ad associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, previo accertamento della legittimazione e della natura dell'interesse giuridico di cui sono portatori per finalità normativa o statutaria. L'accesso da parte di terzi ai documenti contenenti dati sensibili di altre persone può essere riconosciuto solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare è di rango almeno pari al diritto di riservatezza, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile costituzionalmente garantito.

2. Il richiedente deve specificare puntualmente il diritto che intende far valere e tale obbligo di motivazione non può essere soddisfatto dalla generica previsione di voler agire in giudizio per la difesa di diritti. Spetta al Dirigente Responsabile valutare il "rango" del diritto sottostante al diritto di azione e difesa che il terzo intende far valere sulla base del materiale documentale che chiede di conoscere.

3. Il richiedente l'accesso deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'atto.

È necessario quindi un nesso funzionale fra la situazione giuridica qualificata e differenziata vantata dal richiedente e l'interesse che legittima la richiesta di accesso agli atti amministrativi, il quale deve essere anche serio, non emulativo, e non riconducibile a semplice curiosità del richiedente e qualificato dall'ordinamento come meritevole di tutela. Saranno rigettate istanze di accesso finalizzate ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione.

Articolo 6 – Procedimento

1. L'istanza di accesso documentale è inoltrata dall'Ufficio protocollo al Dirigente del servizio/struttura o dell'Ufficio competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente ovvero, su designazione di questi, un altro dipendente addetto alle predette unità organizzative

competenti a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.

2. Qualora, in base alla natura del documento richiesto o degli altri documenti in esso richiamati, risulti l'esistenza di controinteressati, il Responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione agli stessi dell'istanza di accesso mediante raccomandata a/r oppure, laddove possibile, per via telematica.

Entro dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, i controinteressati possono presentare, anche per via telematica, motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il Responsabile del procedimento provvede in merito all'istanza di accesso.

3. Il procedimento di accesso documentale deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla legge per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione.

Articolo 7 – Provvedimento sull'istanza di accesso documentale

1. Ove non sussistano ragioni per differire o negare il diritto d'accesso, la richiesta viene accolta con provvedimento motivato. La comunicazione dell'accoglimento della richiesta formale di accesso contiene l'indicazione della sede e dell'ufficio presso cui recarsi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. L'esame del documento avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza del personale addetto, ovvero nel giorno concordato dall'ufficio con il richiedente. I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione o comunque alterati in qualsiasi modo. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, munita di delega scritta e copia del documento di identità, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono poi essere registrate in calce alla richiesta. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione al richiedente dell'accettazione della richiesta di accesso senza che questi abbia preso visione del documento, il richiedente è considerato rinunciatario. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute, se la situazione giuridicamente rilevante che si intende

tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

2. Nel caso in cui difettino i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di accesso documentale, l'OPI di Milano-Lodi-Monza e Brianza, comunica il provvedimento motivato al richiedente l'istanza. Si ritiene altresì respinta l'istanza, decorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente. Il diritto di accesso è sempre escluso laddove non si riscontri la sussistenza di un interesse personale, concreto, diretto ed attuale, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Ai sensi dell'art. 24 della L. 241/1990, il diritto di accesso viene altresì escluso nei confronti di:
 - ✓ Documenti riguardanti l'attività dell'Ente diretta all'adozione di atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione
 - ✓ Documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi nelle procedure selettive
 - ✓ Documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano stati forniti all'Ente dagli stessi soggetti cui si riferiscono.

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. In ogni caso, i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento per assicurare una tutela agli interessi dei soggetti coinvolti nel provvedimento richiesto, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Ente specie nella fase preparatoria di provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la motivazione e la durata, nei limiti strettamente necessari al rispetto delle finalità previste nel precedente comma ed è comunicato al richiedente, per iscritto, entro il termine stabilito per l'accesso. Si ricorda che gli atti di diniego, di differimento o di limitazione all'esercizio del diritto di accesso devono essere motivati.

Tutte le richieste di accesso documentale pervenute all'amministrazione dovranno essere inserite nel Registro degli accessi in ordine cronologico con indicazione:

- ✓ Dell'Ufficio che ha gestito il procedimento di accesso
- ✓ Dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare, negare o differire l'accesso

Articolo 8 - Differimento dell'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici

1. Fatta salva la disciplina prevista dall'art. 162 del D.Lgs. 50/2016 per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;

c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;

d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

2. Gli atti di cui sopra indicati non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti fino alla scadenza dei termini ivi previsti.

3. L'inosservanza di quanto previsto rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 326 del codice penale sulla rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi.

Articolo 9 - Esclusione dell'accesso e divieto di divulgazione degli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici

1. Fatta salva la disciplina prevista dall'art. 162 del D. Lgs. 50/2016 per gli appalti secretati

o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione degli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici in relazione:

- a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del nuovo codice dei contratti di cui al D.lgs. 50/2016, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
- d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

2. In relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto. Le stazioni appaltanti possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto.

Articolo 10 - Costi di riproduzione e di spedizione

1. L'esercizio del diritto di accesso mediante visione dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi di ricerca e visura, così come determinato dall'OPI di Milano-Lodi-Monza e Brianza nel provvedimento di accoglimento dell'istanza di accesso. Il rilascio di copia dei documenti è subordinato, oltre al rimborso dei costi diritti di ricerca e visura, al rimborso dei costi di riproduzione, al pagamento dell'imposta di bollo, ove previsto dalla legge, nonché dei costi dell'invio a mezzo posta quando richiesto.

2. Il pagamento deve essere effettuato all'atto della richiesta secondo le modalità indicate nel provvedimento di accoglimento dell'istanza e, comunque, non oltre il momento del ritiro delle copie.

Accesso civico

Articolo 11 - Oggetto dell'accesso civico

1. L'obbligo previsto dal decreto trasparenza in capo all'OPI di Milano-Lodi-Monza e Brianza di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.
2. Con l'istanza di accesso civico, il richiedente identifica il documento, dato o informazione di cui sia stata ammessa la pubblicazione o che sia stato pubblicato in modo incompleto o in violazione degli artt. 6 e 7 D. Lgs. 33/2013 e dei provvedimenti ANAC in materia.
3. L'esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Articolo 12 – Procedimento

1. L'istanza di accesso civico va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente.
2. Qualora l'istanza di accesso civico sia stata presentata all'Ufficio che detiene i dati, documenti e informazioni, il Dirigente dell'ufficio provvede a trasmetterla al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza qualora risulti effettivamente inadempito l'obbligo di pubblicazione.

Articolo 13 - Provvedimento sull'istanza di accesso civico

1. L'OPI di Milano-Lodi-Monza e Brianza provvede sulle istanze di accesso civico nel termine di trenta giorni dalla presentazione della medesima.
2. In caso di accoglimento dell'istanza di accesso civico, il Responsabile del procedimento provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
3. Se l'informazione, il dato o il documento sono già stati precedentemente pubblicati, il Responsabile del procedimento indicherà al richiedente il collegamento ipertestuale a cui sono reperibili.
4. Il provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso civico deve essere congruamente motivato e comunicato al richiedente.

5. Tutte le richieste di accesso civico pervenute all'amministrazione dovranno essere inserite in ordine cronologico nel Registro degli accessi, con l'indicazione: a) dell'Ufficio che ha gestito il procedimento di accesso; b) dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare, negare o differire l'accesso.

Accesso generalizzato

Articolo 14 - Oggetto dell'accesso generalizzato

1. L'accesso generalizzato consiste il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall'OPI di Milano-Lodi-Monza e Brianza, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo Decreto.

2. Il diritto di accesso generalizzato è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo di risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Pertanto, l'esercizio dell'accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Articolo 15 – Procedimento

1. L'istanza di accesso civico va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

2. Tutte le richieste di accesso generalizzato pervenute all'amministrazione dovranno essere inserite in ordine cronologico nel registro degli accessi, con l'indicazione:

a) dell'Ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;

b) dell'esistenza di controinteressati eventualmente individuati;

c) dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare, negare o differire l'accesso nonché l'esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai controinteressati.

3. Sull'istanza di accesso generalizzato provvede il Responsabile dell'ufficio che detiene il documento o il dato.

4. Nel caso in cui vengano individuati controinteressati, agli stessi viene tempestivamente data comunicazione dell'istanza di accesso, ove possibile in via telematica, con l'espressa indicazione del loro diritto di trasmettere eventuali osservazioni e opposizioni nel termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

5. A decorrere dalla data di invio della comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento di accesso civico è sospeso fino a ricezione delle opposizioni e, comunque, per un termine non superiore a dieci giorni.

Articolo 16 - Provvedimento sull'istanza

1. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso generalizzato, il Responsabile del procedimento provvede con atto motivato. Il provvedimento è comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati.

2. In caso di accoglimento, il Responsabile trasmette al richiedente i dati e/o i documenti oggetto dell'istanza.

3. L'esercizio del diritto di accesso mediante visione dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi di ricerca e visura, così come determinato dall'OPI di Milano-Lodi-Monza e Brianza nel provvedimento di accoglimento dell'istanza di accesso. Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al rimborso dei costi documentati di riproduzione, nonché dei costi dell'invio a mezzo posta quando richiesto. Il pagamento deve essere effettuato all'atto della richiesta secondo le modalità indicate nel provvedimento di accoglimento dell'istanza e, comunque, non oltre il momento del ritiro delle copie.

4. Nel caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati, i dati o i documenti richiesti potranno essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento da parte del controinteressato.

5. In caso di rifiuto, l'atto dovrà essere motivato con riferimento ad uno o più dei casi e limiti previsti dall'art. 5-bis del decreto trasparenza.

Articolo 17 - Esclusione dell'accesso

1. Il diritto di accesso generalizzato è escluso:

a) nei casi di segreto di Stato e nei casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (tra cui la disciplina sugli atti dello stato civile, la disciplina sulle informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione, gli Archivi di Stato).

In particolare, il diritto di accesso generalizzato è escluso:

- per i documenti coperti da segreto di Stato, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;

- nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

- nei confronti dell'attività dell'Ente diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

- nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

b) nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge tra cui:

- il segreto militare (R.D. n.161/1941);

- il segreto statistico (D.lgs. 322/1989);

- il segreto bancario (D.lgs. 385/1993);

- il segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.);

- il segreto istruttorio (art.329 c.p.p.);

- il segreto sul contenuto della corrispondenza (art.616 c.p.);

- i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio (art.15, D.P.R. 3/1957)

- i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice; art. 7-bis, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013);

- i dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013);

- i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (divieto previsto dall'art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 33/2013).

In presenza di tali eccezioni, l'Ente è tenuto a rifiutare l'accesso trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa. Nella valutazione dell'istanza di accesso, l'Ente deve verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate nel presente articolo.

2. L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico
- b) la sicurezza nazionale
- c) la difesa e le questioni militari
- d) le relazioni internazionali
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Ente.

3. L'accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

4. L'accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardassero soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso parziale utilizzando, nel caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati; ciò, in virtù del principio di proporzionalità che esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il raggiungimento dello scopo perseguito.

6. Nell' valutazione relativa alla sussistenza di limiti all'accesso generalizzato, l'OPI di Milano-Lodi-Monza e Brianza osserverà le indicazioni contenute nelle Linee Guida adottate dall'ANAC ai sensi dell'art. 5-bis comma 6 del decreto trasparenza.

Articolo 18 - Impugnazioni

1. Richiesta di riesame. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

2. Ricorso al T.A.R. - Contro le decisioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio rigetto, mediante notificazione all'Ente e ad almeno un controinteressato, secondo quanto disposto dall'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104/2010.

Avverso la decisione del Responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.lgs., n. 104/2010. Il termine di cui all'art. 116, c. 1, Codice del processo amministrativo.

3. Segnalazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel caso in cui la richiesta riguardi l'accesso civico (dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria), in relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento degli obblighi in materia di pubblicazione all'ufficio competente.

Articolo 19 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

- L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- D.P.R. 12.04.2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”; - D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 20 - Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della Delibera del Consiglio Direttivo ed è soggetto a variazione o integrazioni (con provvedimento Dirigenziale), qualora intervengano nuove disposizioni legislative nazionali o regionali in materia.
2. L’Ente provvede a dare pubblicità al presente regolamento tramite pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale

Allegato 1.

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER OGNI AREA

(Riferimento allegato 5 piano nazionale anticorruzione)

I criteri

Scala di valori e frequenza della probabilità: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Scala di valori e importanza dell'impatto

0 = nessun impatto

1 = marginale

2 = minore

3 = soglia

4 = serio

5 = superiore

Il criterio di calcolo, come chiarito da Dipartimento della Funzione Pubblica è il seguente:

1. Viene individuata la media aritmetica dei valori di probabilità e d'impatto. I due indici vengono moltiplicati tra di loro dando il risultato complessivo del rischio.
2. Il livello di rischio, determinato dal prodotto delle due medie, corrisponderà ad un valore numerico crescente fino ad un livello massimo di rischio estremo, pari a 25.

Acquisizione e progressione del personale

Probabilità	Impatto
Discrezionalità 2	Organizzativo 1
Rilevanza esterna 2	Economico 2
Complessità del processo 1	Reputazionale 0
Valore economico 2	Organizzativo/economico sull'immagine 2
Frazionabilità del processo 1	
Controlli 2	
Valore probabilità 1,67	Valore impatto 1
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO: 1,67	

Affidamento di lavori, servizi e forniture

Probabilità	Impatto
Discrezionalità 3	Organizzativo 2
Rilevanza esterna 5	Economico 1
Complessità del processo 2	Reputazionale 1
Valore economico 5	Organizzativo/economico sull'immagine 3
Frazionabilità del processo 1	
Controlli 2	
Valore probabilità 3	Valore impatto 1,75
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO: 5,25	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Probabilità	Impatto
Discrezionalità 2	Organizzativo 2
Rilevanza esterna 5	Economico 2
Complessità del processo 1	Reputazionale 3
Valore economico 3	Organizzativo/economico sull'immagine 5
Frazionabilità del processo 1	
Controlli 1	
Valore probabilità 2,17	Valore impatto 3
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO: 6,51	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Probabilità	Impatto
Discrezionalità 2	Organizzativo 1
Rilevanza esterna 5	Economico 1
Complessità del processo 1	Reputazionale 0
Valore economico 3	Organizzativo/economico sull'immagine 2
Frazionabilità del processo 1	
Controlli 2	
Valore probabilità 2,33	Valore impatto 1
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO: 2,33	

Formazione professionale continua

54

Probabilità	Impatto
Discrezionalità 2	Organizzativo 3
Rilevanza esterna 3	Economico 2
Complessità del processo 1	Reputazionale 0
Valore economico 4	Organizzativo/economico sull'immagine 3
Frazionabilità del processo 1	
Controlli 2	
Valore probabilità 2,17	Valore impatto 2
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO: 4,34	

Il presente piano che entra in vigore successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'OPI MI-LO-MB, ha una validità triennale e dovrà essere aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, L. 190/2012 e successiva delibera ANAC 1310 del 28/12/2016. La pubblicazione sul sito nella sezione amministrazione trasparente dovrà essere fatta entro il mese successivo.

Ferma restando la durata triennale del PTPCT, stabilita dalla legge, gli Ordini con meno di 50 dipendenti, possono adottare il PTPCT e, nell'arco del triennio, confermare annualmente, con apposito atto, il Piano in vigore (delibera n. 777 del 24 novembre 2021, riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali). Tale facoltà è ammessa in assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell'ultimo anno, ovvero modifica degli obiettivi strategici in un'ottica di incremento e protezione del valore pubblico.

Il PTPCT e suoi aggiornamenti devono essere sottoposti in bozza ai principali *stakeholder* prima dell'approvazione, mediante pubblicazione consultabile *online* sul sito istituzionale dell'Opi MI-LO-MB (www.opimilomb.it).

In particolare tale comunicazione si rivolge a:

- FNOPI
- Ordini provinciali delle professioni infermieristiche
- Iscritti all'albo provinciale
- Ordine delle Professioni Infermieristiche di Milano-Lodi-Monza e Brianza
- Ministero della salute (Dipartimento professioni sanitarie)
- Dipartimento della Funzione pubblica
- ANAC
- Cittadini: tramite comunicazione sul sito istituzionale
- Sindacati
- Associazione di utenti (ad es. Cittadinanza attiva)

Il RPCT potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze sopraggiunte possano ridurre l'idoneità del piano e prevenire il rischio di corruzione o limitare la sua efficace attuazione.

Il Presidente
Dr. Pasqualino D'Aloia



La RPCT
f.to Dott.ssa Chiara Venturini